



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 06/10/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1936

Cont. 1136/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Soc. Anthea Hospital S.r.l.c/ Azienda Sanitaria Locale di Bari ASL BA - Proposizione atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso in appello proposto dalla ASL BA avverso ordinanza cautelare n. 125/10 del 24.06.2010 emessa dal T.A.R. Puglia-Bari e ratifica incarico avvocato interno Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 29/03/2010, la società Anthea Hospital S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, i seguenti atti:

a) determinazione della ASL BA n.4230 del 14.12.2009, avente ad oggetto "ricognizione contabile del conguaglio a titolo di saldo, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008 dalla Casa di Cura Privata istituzionalmente accreditata Anthea Hospital srl di Bari";

b) genericamente, ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, ed in specie (per quanto in maniera generica) ogni altro provvedimento con cui la ASL BA abbia stabilito i criteri applicati nel caso di specie ai fini della quantificazione dell'asserito saldo relativo alle prestazioni erogate dalla ricorrente nell'anno 2008 ed esercizi precedenti, anche in quanto disposti in difformità di quanto stabilito dall'art.17 della L.R. n.26 del 2006 e s.m.i..

La ricorrente inoltre ha domandato, a mezzo dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado, che in sede di giurisdizione esclusiva l'adito giudice territoriale volesse:

a) accertare e dichiarare il preteso diritto della Soc.Anthea Hospital srl di vedere remunerate le prestazioni di ricovero, erogate in regime di accreditamento istituzionale, nel rispetto delle disposizioni (asserite) imperative inderogabili di cui all'art. 17 della L.R. n.26 del 2006, ed in forza della complessiva capacità erogativa della struttura, discendente dalle discipline accreditate, così come definite dalla delib. G.R. n.813 del 2006 (recante accordo Regione-Soc.Anthea Hospital), esercitate conformemente all'organizzazione dipartimentale prevista dall'art. 17 bis del D.Lgs. n.502 del 1992, nonchè dalla vigente normativa regionale (L.R. n.25 del 2006 e L.R. n.23 del 2008) e dallo strumento di programmazione costituito dal vigente piano di riordino ospedaliero (delib. G.R. n.1087 del 2002) - su cui riposa la predetta D.G.R. n.813 del 2006 - che definisce come "obbligatoria" la predetta modalità organizzativa a raggruppamento dipartimentale;

b) accertare e dichiarare il conseguente diritto dell' Istituto di Ricovero ricorrente ad ottenere, quantomeno per l'anno 2008, un tetto di spesa invalicabile di € 33.000.000 per prestazioni relative a residenti della Puglia, importo quantificato e confermato nel Verbale congiunto 9 Aprile 2009 della stessa ASL BA, a conclusione di un complesso procedimento di verifica tecnico-giuridica avviatosi nel Luglio 2008;

c) accertare e dichiarare il conseguente diritto dell'Istituto di Ricovero ricorrente ad ottenere la corretta applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 17 della LR 26/06 -con conseguente determinazione del "valore soglia" (c.d. "montante") nella misura di € 26.400.000, corrispondente all'80% del predetto tetto invalicabile pari ad € 33.000.000 - e, pertanto, che nella fascia, economicamente pari ad € 6.600.000, compresa tra il valore soglia ed il tetto invalicabile, le regressioni, rispetto ai corrispettivi tariffari di cui all'art. 16 della LR 26/06 (ndr, per Anthea Hospital, di "Classe A"), siano limitate alla misura del 7% (ex DGR 95/08);

d) accertare e dichiarare il diritto di Anthea Hospital di vedere decurtate, con le regressioni di cui all'art. 17, co. 3 della LR.14/04 (che prevede un "taglio" del 75% della tariffa prevista per la remunerazione dei DRGs prodotti), esclusivamente le prestazioni di ricovero erogate oltre il predetto limite di € 33.000.000;

e) per la consequenziale declaratoria di nullità o, comunque, per l'annullamento, del contratto 2008 - unilateralmente predisposto e sostanzialmente imposto dalla ASL BA, con riserva, sottoscritto dalla ricorrente esclusivamente in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art.8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. -nelle parti in cui lo stesso è stato predisposto in violazione, tra l'altro, delle predette norme imperative di cui, in particolare, all'art. 17 della L.R. n. 26/06;

f) per l'accertamento e la declaratoria del conseguente diritto di Anthea Hospital -essendo stata compiuta dalla ASL, anche nell'esercizio 2007, come da Verbale del 9 Aprile 2009, la violazione delle predette norme imperative, nonché di quelle amministrative discendenti dalla programmazione regionale -di vedere riconosciuto l'obbligo in capo alla ASL BA di proporre idoneo accordo integrativo (o sostitutivo) così come previsto dall'art. 11 della L. 241/90 e s.m.i., atto a sanare le predette violazioni e l'ingiusto e gravissimo danno pertanto patito dalla ricorrente; e così analogamente per l'esercizio 2006, in conformità alle modalità di cui al predetto art. 17 della L.R. 26/06, nonché alle disposizioni amministrative in materia di programmazione sanitaria, così come per tempo già notificato dalla ricorrente alla convenuta ASL BA con propria comunicazione prot. R211/DG/PVW/08 del 10 settembre 2008 ed annesso documento tecnico, individuato alla pag 7 della parte dispositiva del provvedimento n. 4230/09 della ASL BA impugnato, in cui si determina di "liquidare e pagare, alla Casa di Cura "Anthea Hospital s.r.l." di Bari...(.) l'importo complessivo di € 3.187.554,16., che rappresenta la liquidazione del conguaglio a titolo di saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008 "fatte salve le determinazioni in ordine al "documento tecnico di qualificazione del procedimento per la definizione bonaria in materia di prestazioni in regime di AOI e di Accreditamento Istituzionale tra ASL BA ed ANTHEA", in materia della rimodulazione dei tetti di spesa di remunerazione per gli anni 2006, 2007 e 2008 ed in attesa di conoscere gli esiti giurisdizionali, riguardante il ricorso proposto innanzi al TAR Puglia -con il quale la Casa di Cura "Anthea Hospital s.r.l." di Bari, ha chiesto l'annullamento degli Atti procedurali, riguardante il tetto di spesa invalicabile di remunerazione fissato nell'anno 2009";

g) per l'accertamento e la declaratoria del conseguente diritto di ANTHEA HOSPITAL, analogamente, di vedere le prestazioni rese a favore di pazienti di altre regioni remunerate conformemente alle previsioni di cui all'art. 20, co. 7 della LR 28/00, nella misura corrispondente alla TUC (Tariffa Unica Convenzionale) giusta deliberazione di G.R. 5-102001 n. 1392; ed, analogamente, analogo diritto per gli esercizi 2006 e 2007;

- il ricorso di primo grado non veniva notificato alla Regione Puglia che, pertanto, rimaneva estranea al giudizio dinanzi al TAR Puglia-Bari;

- discussa l'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2010, il T.A.R. adito, con ordinanza n. 125/2010, accoglieva la predetta istanza;

- la ASL BA proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso predetta ordinanza con atto del 1° luglio 2010;

- con comunicazione trasmessa all'Avvocatura regionale via e-mail il 15 luglio 2010, l'Assessore alle

Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore manifestava l'opportunità per la Regione di intervenire ad adiuvandum nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

- il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 22.7.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 125/2010 pronunciata dal T.A.R. Puglia - Sede di Bari, di cui in premessa, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nicola Vendola
